

Ennesimo ricorso del Guastafeste in difesa dei diritti popolari

A Massagno vietata la raccolta volante di firme senza bancarella per un'iniziativa popolare!



Negli ultimi dodici anni il Ghiro ha dedicato quasi un migliaio di ore alla raccolta di firme per iniziative o petizioni, sia con l'ausilio di bancarelle e sia (come nella foto di Ticinolibero scattata a Giubiasco nel 2011) facendo l'uomo-sandwich, e ha inoltrato una dozzina di ricorsi contro Municipi che ostacolavano la raccolta con assurde e anticostituzionali limitazioni di tempo e/o di luogo, vincendoli tutti per KO o per dietro front dei Municipi.

Qui sotto potrete leggere il ricorso che ho presentato il 3 febbraio 2016 contro una decisione del Municipio di Massagno che mi autorizza sì a raccogliere firme per un'iniziativa popolare che lancerò in aprile (e concernente la legittima difesa) nei pressi del seggio elettorale in occasione delle elezioni comunali del 10 aprile 2016, ma mi obbliga a svolgere tale attività alla bancarella assegnatami, vietando la raccolta volante di firme al di fuori di quella postazione, e ciò " *per non creare ostacoli al passaggio dei votanti e permettere il normale svolgimento delle elezioni* " : come se una singola persona in piedi a qualche metro dalla porta di ingresso dell'edificio che ospita il seggio può creare ostacoli al passaggio dei votanti e compromettere il normale svolgimento delle elezioni (da notare che con l'introduzione del voto per corrispondenza anche per le elezioni comunali saranno al massimo 300, secondo un mio calcolo, i cittadini di Massagno che andranno a votare al seggio, ossia, durante le tre ore di apertura del seggio, mediamente uno e mezzo al minuto...).

Ecco un altro esempio emblematico di come, nel Paese della tanto decantata democrazia diretta, vengono considerati da taluni Municipi (non tutti per fortuna !) i raccoglitori di firme che esercitano un loro diritto costituzionale : alla stregua di molestatori seriali da tenere in un angolo e a debita distanza dai cittadini ! Perché allora, già che ci siamo, non rinchiuderli in una gabbia o non metterli alla pubblica gogna ?

Ciò che forse molti non sanno è che per raccogliere firme senza bancarella non occorre alcuna autorizzazione, in quanto non vi è occupazione accresciuta del suolo pubblico. Quindi, almeno nelle pubbliche piazze e vie, e anche davanti agli edifici in cui si vota, ciascuno è libero di raccogliere firme (senza bancarella) dove e come vuole.

Il colmo dei colmi è che nella richiesta di autorizzazione da me inoltrata, avevo chiaramente e con bella evidenza ricordato questo elementare principio fissato nella giurisprudenza, e avevo pure citato una decisione a me favorevole del Consiglio di Stato risalente a un episodio verificatosi nel 2011 davanti ai seggi elettorali di Giubiasco. Ma il Municipio di Massagno ha fatto orecchi da mercante : è questo l'aspetto che più fa riflettere !

Ecco testualmente cosa avevo scritto nella richiesta di autorizzazione :

*“Vi rammento che qualora la bancarella fosse ubicata **in una posizione non idonea** per la raccolta delle firme di chi si reca al seggio elettorale, **o non al riparo dalla pioggia in caso di maltempo**, l'addetto alla raccolta può rinunciare a stare alla bancarella e piazzarsi all'entrata dei seggi, visto che in tal modo non v'è occupazione accresciuta di suolo pubblico e dunque non v'è bisogno di alcuna autorizzazione (vedi decisione no. 15 del 7 aprile 2011 del Consiglio di Stato su ricorso del sottoscritto concernente il Comune di Giubiasco).”*

Da notare che anche a Giubiasco il Municipio, nel 2011, mi aveva assegnato una bancarella davanti a un seggio vietandomi la raccolta volante di firme al di fuori di quella postazione, ma su mio ricorso l'Autorità cantonale non solo aveva ritenuto ingiustificato tale divieto ma aveva pure precisato che nulla mutava il fatto che io ero stato autorizzato a posare la bancarella in altro spazio.

E la riposta del Municipio di Massagno alla mia chiara indicazione che aveva lo scopo di evitare nuovi ricorsi è stata che la bancarella verrà fornita e posizionata dall'Ufficio tecnico allo scoperto, dove “ *non esiste possibilità di metterla al coperto*”, e che la raccolta “ *deve essere limitata nel luogo assegnato*”. Quindi - a mente del Municipio - se ad esempio piovesse o se la bancarella fosse piazzata in luogo comunque inidoneo e poco visibile, l'addetto alla raccolta delle firme non potrebbe cercare riparo magari sotto la gronda dell'edificio o non potrebbe spostarsi senza bancarella in una postazione migliore, ma dovrebbe forzatamente raccogliere firme solo nel luogo assegnato, sotto la pioggia !

E non si pensi che il Municipio di Massagno sia l'unico che pone queste limitazioni prive di buon senso oltre che anticostituzionali. Altri Municipi (fra i 60 a cui ho chiesto un'autorizzazione) l'hanno fatto per l'iniziativa che mi appresto a lanciare. Ma con tutto il lavoro organizzativo che il lancio di un'iniziativa popolare cantonale comporta, non posso certo passare il mio tempo a fare ricorsi su ricorsi. Per far chiarezza in modo sperabilmente definitivo sulla legittimità delle raccolte volanti di firme senza bancarella, un ricorso basta e avanza ! Un ricorso inoltrato per una ragione di principio, insomma, nell'interesse del libero esercizio dei diritti popolari e di tutti quei cittadini di qualsiasi colore politico che in futuro raccoglieranno firme per qualche loro iniziativa o referendum.

Giorgio Ghiringhelli

Ricorso (3 febbraio 2016)

Presentato da

1. **Comitato d'iniziativa** provvisoriamente intitolata "Quando la difesa è legittima tutti i costi vanno a carico dello Stato" rappr. da Giorgio Ghiringhelli, primo firmatario e rappresentante (gli altri membri sono : Iris Canonica, Marco Chiesa, Valerio De Giovanetti, Aron D'Errico, Battista Ghiggia, Mauro Minotti, Lorenzo Quadri, Edo Pellegrini, Alberto Siccardi, Pietro Vanetti)
2. **Giorgio Ghiringhelli**, Via Ubrio 62, 6616 Losone

ricorrenti

contro

la decisione del 23 gennaio 2016 del **Municipio di Massagno**, che, statuendo su una mia richiesta di autorizzazione del 21 gennaio 2016 , concede sì il permesso di raccogliere firme con una bancarella nel piazzale antistante il salone Cosmo in occasione delle elezioni comunali del 10 aprile 2016, ma vieta la raccolta volante di firme al di fuori del posto assegnato : raccolta volante preannunciata del resto dal ricorrente solo a titolo cautelativo, qualora si rivelasse necessaria .

Premessa sull'urgenza

Si fa presente che il testo dell'iniziativa popolare oggetto del presente ricorso , secondo accordi già presi con la Cancelleria dello Stato, sarà pubblicato sul numero del Foglio ufficiale che uscirà venerdì 1. aprile 2016. La decisione del Municipio di Massagno contestata dal presente ricorso riguarda la raccolta di firme davanti ai seggi elettorali in occasione delle elezioni comunali del 10 aprile 2016.

Onde non compromettere i diritti costituzionali dei ricorrenti, che sarebbero lesi in caso di una decisione tardiva, si chiede che il ricorso venga evaso entro l'8 aprile 2016.

Si ricorda che nel settembre del 2015, alcuni deputati di sei differenti partiti (primo firmatario : Raoul Ghisletta) , preso atto del fatto che in base a una sentenza del TRAM no° 52.2015.364 del 12 agosto 2015 sembrerebbe esclusa in futuro la possibilità di presentare in casi del genere delle istanze di misure provvisionali, avevano presentato un'iniziativa parlamentare con la quale si chiedeva di modificare la Legge sulla procedura amministrativa in modo da accelerare (e rendere gratuite) le procedure ricorsuali in materia di raccolta firme per referendum e iniziative popolari, per le quali l'autorità competente dovrebbe decidere al più tardi entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso (assegnando un breve termine di 3 giorni per gli scambi di scritti). Una volta di più si dimostra dunque la necessità e l'importanza della modifica legislativa proposta.

I. Fatti

A. Con messaggio del 21 gennaio 2016 il ricorrente aveva chiesto al Municipio di Massagno l'autorizzazione a posare una bancarella per la raccolta di firme davanti ai locali di voto del Comune durante le elezioni comunali del 10 aprile 2016. Nella richiesta di autorizzazione era inoltre precisato che " *qualora la bancarella fosse ubicata in una posizione non idonea per la raccolta delle firme di chi si reca al seggio elettorale, o non al riparo dalla pioggia in caso di maltempo, l'addetto alla raccolta può rinunciare a stare alla bancarella e piazzarsi all'entrata dei seggi, visto che in tal modo non v'è*

occupazione accresciuta di suolo pubblico e dunque non v'è bisogno di alcuna autorizzazione (vedi decisione no. 15 del 7 aprile 2011 del Consiglio di Stato su ricorso del sottoscritto concernente il Comune di Giubiasco)".

B. Con missiva datata 23 gennaio 2016 ma pervenuta tramite posta al ricorrente (priva delle indicazioni dei rimedi di diritto) solo il 1. febbraio 2016, il Municipio ha sì concesso l'autorizzazione a raccogliere firme a una bancarella fornita dall'Ufficio e collocata in un "posto delimitato, nel piazzale antistante il salone Cosmo (...) allo scoperto" e dove "non esiste possibilità di metterla al coperto", ma ha altresì vietato la raccolta volante, affermando che "la raccolta deve essere limitata nel luogo assegnato, in modo da non creare ostacoli al passaggio dei votanti e permettere il normale svolgimento delle elezioni"

II. Motivazioni

1.

1.1 Va innanzi tutto ricordato che sulla stessa fattispecie, come era stato chiaramente menzionato nella richiesta di autorizzazione (!), l'allora vicepresidente del Consiglio di Stato si era già espressa con risoluzione no. 15 del 7 aprile 2011 statuendo in via provvisoria su un ricorso del 6 aprile 2011 presentato dal qui ricorrente contro una decisione del Municipio di Giubiasco che vietava la raccolta volante di firme senza bancarella, davanti al seggio elettorale, in occasione delle elezioni cantonali del 10 aprile 2011.

Anche in quell'occasione il Municipio di Giubiasco, per motivare il suo diniego alla richiesta di raccogliere firme senza bancarella e la sua decisione di allontanare dall'entrata dei seggi tutte le bancarelle (ben 5!) annunciate per raccolte di firme, si era appellato al fatto che "in presenza di un numero così rilevante di persone dedite a raccogliere firme, non è più garantita all'elettore la possibilità di raggiungere indisturbato il locale di voto".

Statuendo d'urgenza sul ricorso in via provvisoria, dati i tempi molto ristretti, l'allora vicepresidente del Consiglio di Stato accolse la domanda provvisoria e ingiunse al Municipio di Giubiasco "di permettere la raccolta di firme senza bancarella (...) sul piazzale esterno davanti al Mercato coperto di Giubiasco durante i giorni e gli orari di apertura dei seggi in occasione delle elezioni cantonali del 10 aprile 2011"

Il 18 maggio 2011 il Consiglio di Stato, preso atto del fatto che nel frattempo il ricorrente aveva potuto esercitare senza limitazioni di sorta i suoi diritti politici tutelati dagli art. 34 della Costituzione federale e 37 della Costituzione cantonale, e considerato che il ricorso era così divenuto privo di oggetto, decise di stralciare il ricorso dai ruoli. Non vi fu dunque una decisione nel merito del ricorso, ma le argomentazioni giuridiche espresse dalla vicepresidente del Consiglio di Stato al momento di statuire sull'istanza provvisoria sono da considerare pertinenti anche per il presente ricorso.

Fa dunque specie che il Municipio di Massagno abbia totalmente ignorato la chiara indicazione riportata in fondo alla richiesta di autorizzazione, e con la quale si faceva presente che "l'addetto alla raccolta può rinunciare a stare alla bancarella e piazzarsi all'entrata dei seggi, visto che in tal modo non v'è occupazione accresciuta di suolo pubblico e dunque non v'è bisogno di alcuna autorizzazione (vedi decisione no. 15 del 7 aprile 2011 del Consiglio di Stato su ricorso del sottoscritto concernente il Comune di Giubiasco)". A cosa servono le sentenze e le decisioni governative se vengono bellamente ignorate da chi dovrebbe metterle in pratica?

Nella citata risoluzione n° 15 del 7 aprile 2011 concernente il caso di Giubiasco si leggeva fra l'altro: "I motivi d'ordine vantati dall'esecutivo comunale non giustificano, nel caso in concreto, il diniego opposto al ricorrente di sostare sul piazzale antistante il Mercato coperto, prescindendo dalla posa di qualsiasi bancarella, limitandosi pertanto alla pura e semplice raccolta di firme personale. A tale considerazione **nulla muta il fatto che egli sia stato autorizzato alla posa della bancarella in altro spazio**"

1.2 Il ricorrente sa benissimo, avendo dedicato un migliaio di ore alla raccolta di firme negli ultimi 20 anni, che con una bancarella è più facile e più comodo raccogliere firme che non senza bancarella, anche per una questione di visibilità. Per questo motivo aveva correttamente chiesto al Municipio di Massagno l'autorizzazione a occupare il suolo pubblico mediante la posa di una bancarella. Ma per esperienza personale il ricorrente sa pure molto bene che in certi Comuni i posti assegnati dai Municipi per la posa di una bancarella sono inadatti, o perché troppo distanti dai seggi e/o dai flussi dei votanti, o perché in luoghi bui e senza illuminazione, o perché senza alcun riparo in caso di pioggia, e per questo motivo nella sua richiesta di autorizzazione aveva tenuto correttamente e **cautelativamente** a informare il Municipio che

l'addetto alla raccolta delle firme avrebbe potuto rinunciare a stare alla bancarella, raccogliendo firme davanti all'entrata dei seggi, *“qualora la bancarella fosse ubicata in una posizione non idonea (...) o non al riparo dalla pioggia in caso di maltempo”*.

Quasi a conferma della fondatezza di queste preoccupazioni, il Municipio di Massagno ha risposto che la bancarella *“sarà posizionata dall'Ufficio tecnico allo scoperto, e non esiste possibilità di metterla al coperto”*. E in caso di pioggia cosa dovrebbe fare di grazia l'addetto alla raccolta delle firme : starsene alla bancarella sotto l'acqua perché secondo il Municipio *“la raccolta deve essere limitata nel luogo assegnato”*, quando invece potrebbe magari rifugiarsi senza bancarella sotto qualche tettoia o qualche gronda nei pressi dell'entrata dei locali di voto ? Spero non si vorrà pretendere che i promotori dell'iniziativa piazzino cautelativamente un gazebo in ognuno dei circa 80 Comuni o quartieri per i quali è stata chiesta un'autorizzazione a raccogliere firme in occasione delle elezioni comunali del 10 aprile...

Una soluzione più logica e di buon senso sarebbe semmai quella di consentire ai raccoglitori di firme, in caso di pioggia, di spostare la loro bancarella (sempre che vi sia lo spazio necessario) all'interno dell'edificio che ospita i locali di voto, come del resto avviene già in molti Comuni (ad esempio : Ascona, Monteceneri, Gordola, Stabio, Serravalle, Balerna, Agno, Faido, Maggia, Bioggio, Comano, Cevio , Breggia ecc.) nei quali l'esercizio dei diritti popolari , di cui il nostro Paese va giustamente tanto fiero, non è considerato come un'attività molesta da tenere il più possibile alla larga dei cittadini che si recano a votare . Altri Comuni che non dispongono di spazi interni danno la possibilità di piazzare le bancarelle sotto tettoie o portici al riparo dalla pioggia (ad esempio : Locarno, Chiasso, Minusio, Losone, Novazzano, Riva San Vitale, Castel San Pietro, Tenero, Cadenazzo, Vezia, Ponte Capriasca, Porza , Centovalli ecc.), e altri ancora addirittura si dicono disposti in caso di pioggia a montare appositamente un gazebo (ad esempio Mendrisio).

1.2.1 Anche sull'idoneità dell'ubicazione della bancarella imposta dal Municipio, senza alcun margine di flessibilità, si possono nutrire dei dubbi. In occasione di altre iniziative popolari cantonali che avevo lanciato in passato in concomitanza con elezioni cantonali o comunali , alcuni addetti alla raccolta di firme mi avevano detto che la bancarella di Massagno era ubicata in una postazione sfavorevole rispetto ai flussi di persone che in buona parte si recavano a votare senza dover transitare davanti alla bancarella . Cosa che non ho potuto verificare di persona ma che se del caso andrebbe chiarita mediante la presentazione di una planimetria che indichi la posizione e la distanza della bancarella dall'entrata dei seggi, nonché i percorsi che consentono ai votanti di accedere ai locali di voto.

1.3 La decisione del Municipio di Massagno è dunque **lesiva del principio costituzionale che garantisce libertà di opinione e di espressione** , in quanto con il divieto di raccolta volante di firme senza bancarella (anche in caso di pioggia o di ubicazione non idonea della postazione imposta per la posa di una bancarella) ha posto dei limiti **non giustificati né motivati** alle nostre esigenze di visibilità : perché è ben normale, ed è ammesso dalla giurisprudenza, che chi lancia un'iniziativa popolare faccia tutto il possibile affinché la stessa riesca. Il diritto di iniziativa fa parte dei diritti politici del cittadino ed è considerato dalla prassi alla stregua di un diritto fondamentale di rango costituzionale. Esso comprende non solo il diritto di lanciare un'iniziativa popolare, ma anche quello di partecipare attivamente alla raccolta delle firme necessarie alla riuscita della medesima, senza essere ingiustificatamente ostacolati dall'ente pubblico (STF 97 I 893; STA 52.2005.164 dell'11 luglio 2005 in re C.).

1.4 Il Municipio di Massagno sembra ignorare che la raccolta volante di firme senza bancarella su suolo pubblico non richiede alcuna autorizzazione, in quanto per l'appunto non vi è un uso accresciuto del suolo pubblico . La raccolta di firme non è soggetta in via generalizzata ad autorizzazione, bensì nel principio è libera (art. 121 cpv. 1 LEDP). Solo se si provoca un uso accresciuto occorre ottenere un'autorizzazione (art. 121 cpv 4 LEDP) . Il Tribunale federale ha già precisato che la raccolta di firme con persone singole (fino al massimo di tre; “durch zwei oder höchstens drei Personen”; 135 I 302 consid. 3.3 pag 309) non costituisce un intralcio alla viabilità tale da provocare un uso accresciuto. Quindi se un addetto alla raccolta di firme a cui un Municipio ha assegnato una determinata postazione per la posa di una bancarella, reputa che quella postazione per qualche motivo non sia idonea (scarsa visibilità, pioggia, eccessiva distanza dai flussi di gente ecc.) nessuno può impedirgli di allontanarsi dalla bancarella e procedere alla raccolta volante di firme (vedi punto 1.1. ultime due righe)..

2

2.1 Come già rilevato dal Presidente del Consiglio di Stato nella risoluzione provvisoria no. 17 del 21 aprile 2011 concernente una contestata decisione del Municipio di Mendrisio, *“ secondo costante giurisprudenza, il privato che*

chiede di utilizzare il suolo pubblico per poter esercitare i diritti fondamentali che gli sono garantiti dalla Costituzione, dispone di un "diritto condizionale" all'ottenimento di una simile autorizzazione (STF 127 I 164; STA 52.2004.275 del 18 dicembre 2006 in re G. e riferimenti dottrinali ivi citati). Ciò significa concretamente che un eventuale diniego può essergli opposto soltanto se fondato su di una valida base legale, se sussistono interessi pubblici o privati preminenti e se il provvedimento rispetta il principio della proporzionalità (STF I 164; Rhinow, Grunzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts, no. 1432)".

Le possibili circostanze che potrebbero giustificare un diniego non sono date nel caso in questione, già solo per il fatto che l'oggetto del contendere riguarda un'eventuale raccolta volante di firme senza bancarella che non necessita di alcuna autorizzazione e che non può dunque trovare il suo fondamento in un'eventuale base legale. Ma anche ammesso e non concesso che sia possibile limitare in qualche modo la raccolta volante di firme effettuata senza uso accresciuto del suolo pubblico, il diniego opposto dal Municipio di Massagno non avrebbe alcuna giustificazione in quanto non sussistono interessi pubblici o privati preminenti che impediscano la raccolta volante di firme davanti a dei seggi elettorali. Solo per giustificati motivi di ordine pubblico e di sicurezza – che certamente nel caso in questione non sono dati - sarebbe possibile mettere delle limitazioni alla raccolta di firme.

2.2 A giustificazione del divieto di raccolta volante di firme il Municipio adduce la necessità di *"non creare ostacoli al passaggio dei votanti e permettere il normale svolgimento delle elezioni"*. Si tratta di un'affermazione chiaramente pretestuosa, perché ci vuole molta fantasia per asserire che una persona che raccoglie firme in piedi e senza bancarella possa in qualche modo ostacolare il passaggio dei votanti e compromettere il normale svolgimento delle elezioni.

Se nel caso di Giubiasco, quando non vi era ancora il voto per corrispondenza per le elezioni, e in presenza di ben 5 bancarelle, la vicepresidente del Consiglio di Stato aveva autorizzato in via provvisoria la raccolta volante di firme davanti ai seggi, non si capisce perché mai a Massagno, che conta meno della metà di cittadini con diritto di voto rispetto a Giubiasco e dopo l'introduzione del voto per corrispondenza per le elezioni, la presenza di un raccoglitore di firme all'entrata dei seggi dovrebbe creare ostacoli al passaggio degli scarsi votanti e impedire il normale svolgimento delle elezioni !

Se non vado errato il Comune di Massagno conta circa 3'300 cittadini con diritto di voto. Verosimilmente all'incirca il 60% di costoro parteciperanno alle prossime elezioni comunali, pari a circa 2'000 cittadini, e altrettanto verosimilmente all'incirca il 15% di questi non voterà per corrispondenza e si recherà al seggio, pari a circa 300 persone. Siccome i seggi rimarranno aperti domenica mattina dalle 9 alle 12, ne consegue che il passaggio di votanti sarà mediamente limitato a poco più di un elettore e mezzo al minuto : come può un addetto alla raccolta delle firme ostacolare il passaggio di questi votanti ? Come può compromettere il normale svolgimento delle elezioni ? La decisione del Municipio, **oltre a essere immotivata o meglio motivata con motivazioni assolutamente fantasiose e chiaramente pretestuose, non è con ogni evidenza neppure rispettosa del principio di proporzionalità.**

2.3 Può essere vero che qualche cittadino che si reca al seggio a votare si senta infastidito, per motivi suoi soggettivi e non certo oggettivi, dalla presenza di raccoglitori di firme con o senza bancarella. Ma in ogni caso un'adeguata ponderazione degli interessi dovrebbe far nettamente prevalere l'interesse all'esercizio del diritto democratico di raccogliere firme, sempre che non sussistano concreti problemi di ordine pubblico o di sicurezza. E inoltre va rilevato che dopo l'introduzione del voto per corrispondenza quei cittadini che dovessero sentirsi turbati dalla presenza di raccoglitori di firme davanti ai seggi avrebbero pur sempre la possibilità di evitare questo "fastidio" votando per corrispondenza, come ormai fa all'incirca il 90% dei votanti.

In ogni caso va ricordato che secondo il Tribunale cantonale amministrativo l'area che circonda un seggio elettorale costituisce un luogo particolarmente indicato per la raccolta delle firme necessarie per la riuscita di un'iniziativa popolare, per cui – sempre a detta del TRAM - l'argomento secondo cui tale attività sarebbe suscettibile di turbare la tranquillità delle persone che si apprestano a esercitare il loro diritto di voto, appare perlomeno opinabile (STA 52.2004.150 del 4 ottobre 2004 in re MPS).

3.

Per il resto, a buon fondamento del ricorso, riservato ogni sviluppo nel corso della procedura, si richiamano le risoluzioni provvisorie del Vice-Presidente del Consiglio di Stato n. 15 del 7 aprile 2011 (Municipio di Giubiasco) e n. 17 del 21 aprile 2011 (Municipio di Mendrisio) e le decisioni di merito del CdS ivi relative, nonché la risoluzione governativa n. 1445 del 13 marzo 2012 in re G.

III. Considerazioni politiche

Negli ultimi 12 anni il sottoscritto ha già dovuto presentare una decina di ricorsi – tutti vinti – contro decisioni di autorità comunali che, ponendo dei limiti ingiustificati di tempo e di luogo alla posa di bancarelle (sia davanti ai seggi elettorali in occasione di elezioni e sia nelle piazze) ostacolavano la raccolta di firme per le mie iniziative popolari. Questi ricorsi sono integralmente riportati nel “Manuale per il lancio di iniziative popolari” pubblicato sul sito www.ilguastafeste.ch. Ora, per la nuova iniziativa popolare che mi appresto a lanciare sul tema della legittima difesa, è già il secondo ricorso che ho dovuto inoltrare, dopo quello presentato lo scorso 26 gennaio contro una decisione della polizia comunale di Bellinzona che non mi consente di raccogliere firme lungo Viale Stazione in occasione dei mercati del sabato. Alcuni di questi ricorsi, come quello odierno o quello concernente Bellinzona, avrebbero potuto essere evitati se solo le autorità comunali avessero fatto tesoro di quanto già deciso dal Consiglio di Stato in precedenti occasioni del tutto simili.

C'è dunque molta ignoranza in materia e poco spirito democratico da parte di talune autorità comunali che si ostinano a frapporre ostacoli immotivati all'esercizio di un sacrosanto diritto costituzionale. Questa intollerabile situazione comporta inutili perdite di tempo e di denaro non solo ai promotori di iniziative che devono presentare dei ricorsi per difendere i loro legittimi diritti, ma pure alle autorità cantonali preposte all'evasione di questi ricorsi e agli stessi Comuni che sono poi chiamati a presentare le loro osservazioni per giustificare certe loro indifendibili decisioni. Sarebbe meglio se queste energie fossero spese per cose più utili e costruttive per la comunità, o no? Tutto ciò non fa onore al nostro Cantone, dove si ha spesso l'impressione che i raccoglitori di firme siano considerati alla stregua di appestati che vanno tenuti a distanza dai cittadini, per evitare chissà quale contagio di idee o di altro tipo! Oltretutto questi Municipi sono autolesionisti, perché con i loro antidemocratici e sciocchi divieti non hanno politicamente nulla da guadagnare (neanche se si vedessero dar ragione) e hanno invece tutto da perdere, in quanto i conseguenti ricorsi e le relative sentenze sfavorevoli li espongono a critiche più che giustificate e nuocciono all'immagine dei loro Comuni.

Sarebbe ora che il Consiglio di Stato, nella sua veste di autorità di vigilanza sui Comuni, si decida a intervenire con risolutezza per evitare il ripetersi di queste vergognose situazioni, chiarendo finalmente alle autorità comunali quali siano i loro limiti decisionali in materia e se del caso obbligando i neoeletti municipali ed i comandanti delle varie polizie comunali (a cui spesso le decisioni in materia di occupazione di suolo pubblico sono delegate dai Municipi) a seguire un corso di civica dedicato al funzionamento dei diritti popolari e alla giurisprudenza che regola la materia.

IV. Spese e ripetibili

Il ricorrente agisce per motivi ideali e rinuncia a rivendicare pretese pecuniarie, benché questo ricorso abbia fatto perdere un tempo considerevole, che sarebbe potuto essere utilizzato per i preparativi dell'iniziativa. D'altro lato non si giustifica la riscossione di spese in materia di diritti politici (DTF 129 I 185 consid. 9 pag. 206; 113 la 43 consid. 3 pag. 46). Questo Consiglio ne ha confermato il principio in materia di posa di bancarella "data la particolarità della fattispecie" (ris. gov. 3269 del 13 luglio 2004 in re G : in gran parte il ricorso era stato respinto).

per questi motivi si chiede

nel merito al Lodevole Consiglio di Stato di giudicare:

1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, a discrezione dell'addetto alla raccolta delle firme, è concessa l'autorizzazione a raccogliere firme senza bancarella per l'iniziativa popolare provvisoriamente intitolata “Quando la difesa è legittima tutti i costi vanno a carico dello Stato” anche all'entrata dei seggi elettorali di Massagno, durante le elezioni comunali del 10 aprile 2016.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
5. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo (art. 47 LPAm).

Con ogni ossequio.

Giorgio Ghiringhelli, per sé e in rappresentanza del Comitato